

## SCERMATURE SOLARI detrazioni fiscali del 50% aspetti tecnici, fiscali e operativi

Gentili Clienti, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: le detrazioni fiscali relative agli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018.

### 1.INTRODUZIONE

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 E' possibile usufruire delle detrazioni fiscali in relazioni a spese sostenute per la fornitura ed installazione di schermature solari dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018

Si può accedere alle detrazioni fiscali, fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro, sia per la sostituzione di schermature solari esistenti sia per installazioni ex novo ed indipendentemente dal fatto che vengano sostituiti i serramenti esterni (finestre, portefinestre, finestre su tetto, porte esterne). E' detraibile anche ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso (rimozione delle schermature solari esistenti - fornitura ed installazione delle nuove schermature solari – eventuale assistenza muraria all'installazione delle schermature solari - eventuali prestazioni professionali di tecnici).

La detrazione dall'imposta lorda può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento di riqualificazione energetica eseguito, al netto di eventuali sconti.

Queste detrazioni non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

### 2.ASPETTI TECNICI dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Possono essere detratte al 50% le spese sostenute per la fornitura e l'installazione delle schermature solari indicate nell'allegato M del Decreto Legislativo n°311/2006 in materia di risparmio energetico in edilizia. Il Decreto 26 giugno 2009, con l'art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti del succitato Allegato M.

Sono quindi detraibili al 50% tutte le tipologie di schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nelle vetrazioni) - ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a NORD – purché siano: a protezione di una superficie vetrata

Applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente

Applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti) mobili Schermature "tecniche"

### 3.NORMATIVE dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Le tende che rientrano nella detrazione fiscale fanno capo alle seguenti normative:

UNI EN 13561 Tende esterne – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza: rientrano varie tipologie (a bracci pieghevoli, a bracci rotanti, a rullo verticali, per lucernari/finestre su tetto, per verande/terrazzi, a pergola) e prodotti assimilabili

UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza: tende esterne alla veneziana, tapparelle, persiane (ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto, ecc.) e prodotti assimilabili

**Sono escluse le tende decorative.**

## E' esclusa la sola sostituzione del telo.

### 4.PARAMETRI TECNICI RICHIESTI – Gtot dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali del 50% è necessario dichiarare la classe del parametro fattore solare gtot scegliendo tra quelle indicate nella Tabella 3. Il fattore gtot è un parametro che tiene conto della trasmissione energetica della radiazione solare tenendo conto della schermatura solare in combinazione con il vetro.

#### CLASSI DELLE SCHERMATURE SOLARI IN FUNZIONE DEL FATTORE SOLARE GTOT (RIF. UNI EN 14501)

Classi	0	1	2	3	4
<b>gtot</b>	$gtot \geq 0,50$	$0,35 \leq gtot < 0,50$	$0,15 \leq gtot < 0,35$	$0,10 \leq gtot < 0,15$	$gtot < 0,10$
	Effetto molto scarso	Effetto minimo	Effetto moderato	Buon effetto	Ottimo effetto

### 5.ASPETTI FISCALI Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Le persone fisiche (IRPEF) che vogliono accedere alle detrazioni fiscali del 50% è necessario che effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale (Legge 296/2006) , anche on line, in cui sia ben evidenziato:

la causale del versamento il codice fiscale del beneficiario della detrazione il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) il riferimento alla legge:

Fornitura ed installazione di schermature solari (rif. Legge 23 dicembre 2014 n°190)

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

La maggior parte degli istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali del 50%. E' strettamente consigliato rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica) e non procedere in forma autonoma.

I modelli predisposti dagli istituti bancari prevedono appositi spazi per inserire i dati di chi effettua il bonifico (nome e cognome, codice fiscale) e quelli di chi beneficia del bonifico (denominazione e partita IVA dell'azienda che ha fornito ed installato le schermature solari).

Nella causale è necessario inserire il numero e la data della fattura come di seguito consigliato:

Fattura n° ... del ... emessa da ... (P.IVA ...) –

Fornitura ed installazione di schermature solari in unità immobiliare in ... via ...

### 6.PROCEDURA ONLINE ENEA E DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE dal 1 gen. 2018 al 31 dic.2018

Il Contribuente che ha terminato un intervento di installazione delle schermature solari nel 2018 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 50% deve compilare e trasmettere online sul portale telematico di ENEA (<http://finanziaria2017.enea.it/index.asp>) entro 90 giorni dalla fine dei lavori il modello denominato ALLEGATO F "Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari".

E' possibile compilare e inviare online direttamente l'ALLEGATO F, senza l'intervento di un tecnico abilitato.

Per accedere alla compilazione dell'ALLEGATO F sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione "Comma 345c (installazione di schermature solari)"

Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA l'ALLEGATO F il sistema informatico invia automaticamente una notifica di invio.

Si faccia particolare attenzione all'allegato F che relativamente al risparmio energetico stimato permette l'inserimento di un valore "0".

Per accedere alle detrazioni fiscali del 50% il Contribuente deve conservare i seguenti documenti:

copia dell' ALLEGATO F inviato e della notifica di invio ricevuta da ENEA scheda tecnica della schermatura solare installata in cui si attesta il valore del parametro tecnico fattore solare g<sub>tot</sub>

fatture o ricevute fiscali inerenti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi

[eventuale] fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali inerenti l'intervento

[eventuale] dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica